

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011

Questione di puro diritto - Omessa pronuncia in grado d'appello - Per assorbimento - Ricorso incidentale per cassazione - Annullamento della sentenza impugnata - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purchè su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011